

Informativa ai partecipanti

Gentile Partecipante,

La informiamo che il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR in data 17.01.2020 al fine di cogliere l'opportunità di mercato offerta dalla legge di bilancio 2020 in riferimento ai Piani Individuali di Risparmio, cosiddetti PIR, ha deliberato le modifiche di seguito descritte al Regolamento Unico dei Fondi del Sistema Symphonia.

In particolare con le modifiche apportate dall'articolo 13 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157) è venuto meno l'obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2019 di investire in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, e in quote o azioni di Fondi di Venture Capital (FVC) che investono prevalentemente in PMI non quotate.

Con il venir meno dei predetti vincoli, che non avevano reso possibili la costituzione di nuovi PIR nel 2019, è stato rivisto il vincolo di investimento in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentari, prevedendo che parte delle risorse destinate nel piano siano investite non solo in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ma anche in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Tutti gli altri vincoli introdotti con la legge 11 dicembre 2016 n. 232 non sono stati modificati e rimangono in vigore come espressamente stabilito nel comma 4 dell'art. 13-bis: "per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge di 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili."

Al fine di rendere pienamente trasparente il contenuto delle predette modifiche, in allegato alla presente comunicazione viene prodotto il documento "Regolamento Fondi Sistema Symphonia Testo a fronte" in cui vengono riportate le parti di regolamento interessate dalla variazione comparate con la formulazione del testo regolamentare vigente.

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA e SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO

Per la definizione di Fondo PIR Compliant è stato riportato, unitamente ai precedenti riferimenti normativi, anche il riferimento all'articolo 13 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 13 bis della summenzionata normativa, è stato confermato che il Fondo può effettuare gli investimenti previsti dalla normativa sia direttamente sia indirettamente, ovvero per

SYMPHONIA SGR Società di Gestione del Risparmio p.A.

Sede legale Via A. Gramsci 7, 10121 Torino - ITALIA | infosgr@symphonia.it

Sede secondaria Via Meravigli 4, 20123 Milano - ITALIA | ☎ +39 02.777.071 📠 +39 02.777.07.350

Capitale Sociale € 4.260.000 | C.F. e Iscriz. Reg. Imprese 11317340153 | Numero REA TO-1039779

Autorizzazione Banca d'Italia del 06/07/99 | Iscritta al n. 83 dell'albo SGR | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Controllata al 100% dalla Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (iscritto all'albo dei Gruppi Bancari in data 30/09/2017 cod. n. 3043) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

il tramite di altri OICR PIR compliant.

Con riferimento all'investimento minimo del 70% a seguito delle modifiche regolamentari dovrà essere investita per almeno il 25% del totale delle attività in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo del fondo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti dei altri mercati regolamentati.

1.3 Caratteristiche delle classi di quote

Nella descrizione delle caratteristiche delle Classi di quote PIR è stato riportato, unitamente ai precedenti riferimenti normativi, anche il riferimento all'articolo 13 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157).

Le suddette modifiche regolamentari strettamente connesse con l'adeguamento dei testi regolamentari ai nuovi vincoli (in particolare, al sottolimito del 5% di investimento in imprese "Non FTSE BIM e Non FTSE Mid Cap") sono:

- da intendersi approvate in via generale, trattandosi di modifiche richieste da mutamenti di legge ai fini del riconoscimento del medesimo beneficio fiscale (già previsto dalla legge di bilancio 2017);
- non sono soggette all'applicazione della sospensiva dei termini di efficacia, in quanto le politiche, in base alla composizione effettiva dei portafogli dei fondi (Symphonia Azionario Small Cap Italia e Symphonia Patrimonio Italia Risparmio), non viene impattata sostanzialmente dall'applicazione dei nuovi limiti normativi.


Le predette modifiche entreranno in vigore in data 22 01 2020.

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento, La invitiamo a rivolgersi al Suo ente collocatore/private banker di fiducia.

Cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

Torino, 21 gennaio 2020

Symphonia Sgr



Massimo Paolo Gentili

Presidente Consiglio di Amministrazione

Allegato 1: **Regolamento Fondi Sistema Symphonia Testo a fronte**



REGOLAMENTO FONDI SISTEMA SYMPHONIA

Revisione gennaio 2020, validità 22 gennaio 2020

Testo a fronte delle modifiche regolamentari

(versione vigente a sinistra, post-modifiche a destra con evidenza in grassetto)

nessuna modifica prima di questo punto

nessuna modifica prima di questo punto

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento di gestione (di seguito "Regolamento") si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

1. E' un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Disciplina PIR") per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018. Il Fondo, per effetto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, inclusi quelli Collegati.
3. Il Fondo investe sempre e comunque per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati.

Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10% del totale delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi e si rivolge per almeno il 50% del totale delle attività ad emittenti a medio-bassa capitalizzazione.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati

1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

1. E' un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 **così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157)**. Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019**.
2. Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, inclusi quelli Collegati.
3. Il Fondo investe sempre e comunque, **direttamente o indirettamente**, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il **25%** del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati **e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati**.

Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10% del totale delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi e si rivolge per almeno il 50% del totale delle attività ad emittenti a medio-bassa capitalizzazione.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle

con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli a media e piccola capitalizzazione del mercato azionario italiano specificato nel Prospetto.

La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

(...)

SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO

1. E' un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 5 anni ed un profilo di rischio medio. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Disciplina PIR") per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018. Il Fondo, per effetto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in titoli azionari senza restrizioni valutarie. Il Fondo può investire anche in OICR coerenti con la politica di investimento sino ad un massimo del 30% del totale delle attività e fino ad un massimo del 10% per quelli Collegati.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati. Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli,

condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli a media e piccola capitalizzazione del mercato azionario italiano specificato nel Prospetto.

La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

(...)

SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO

1. E' un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 5 anni ed un profilo di rischio medio. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 **così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157)**. Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019**.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in titoli azionari senza restrizioni valutarie. Il Fondo può investire anche in OICR coerenti con la politica di investimento sino ad un massimo del 30% del totale delle attività e fino ad un massimo del 10% per quelli Collegati.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in

anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

2. Il Fondo investe sempre e comunque per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% del totale delle attività in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

3. Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Per la componente di portafoglio investita in azioni la scelta d'investimento è basata sull'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico (al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria), sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.

Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica per quanto riguarda le aspettative di crescita e di inflazione nonché gli obiettivi e gli interventi della politica monetaria delle Banche centrali. Per la componente corporate la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse e dei

titoli strutturati. Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

2. Il Fondo investe sempre e comunque, **direttamente o indirettamente**, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il **25%** del totale delle attività in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati **e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati.**

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

3. Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Per la componente di portafoglio investita in azioni la scelta d'investimento è basata sull'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico (al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria), sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.

cambi, sull'analisi della qualità della struttura patrimoniale e del modello di business degli emittenti.

L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

(...)

1.3 Caratteristiche delle classi di quote

(...)

1.3.2 Le quote della **Classe PIR** di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano. Per la predetta classe di quote non è consentita la cointestazione.

(...)

nessuna modifica dopo questo punto

Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica per quanto riguarda le aspettative di crescita e di inflazione nonché gli obiettivi e gli interventi della politica monetaria delle Banche centrali. Per la componente corporate la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse e dei cambi, sull'analisi della qualità della struttura patrimoniale e del modello di business degli emittenti.

L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

(...)

1.3 Caratteristiche delle classi di quote

(...)

1.3.2 Le quote della **Classe PIR** di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 **così come da ultimo modificata dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157)**, sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano. Per la predetta classe di quote non è consentita la cointestazione.

(...)

nessuna modifica dopo questo punto